

**Verifica del permanere dell'equilibrio finanziario di bilancio 2022
ai sensi del D. Lgs. n. 267/2000**

Relazione

1) Premessa

Il 31 luglio scade il termine di legge entro il quale l'Assemblea dell'Agenzia deve eseguire la verifica del permanere degli equilibri generali di bilancio.

La verifica è espressamente prevista dall'art. 193 del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. nel rispetto del nuovo ordinamento contabile di cui al D. Lgs. n. 118/2011 coordinato e integrato dal D. Lgs. n. 126/2014 e dal D. L. 19/06/2015 n. 78.

A norma dello Statuto vigente, l'Assemblea approva i bilanci e gli eventuali provvedimenti di variazione e assestamento; spetta quindi ad essa il compito di dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, nel caso l'accertamento fosse negativo, di adottare le necessarie misure correttive.

Se i risultati a consuntivo sono il frutto di scelte assunte al momento dell'approvazione del bilancio, la concreta possibilità di intervenire durante l'anno, per porre in essere eventuali operazioni correttive dipende dalla disponibilità tempestiva e adeguata delle notizie. Le informazioni di natura finanziaria e organizzativa portate all'attenzione dell'Assemblea, pertanto, non riguardano la sola situazione attuale di bilancio, ma devono considerare anche la proiezione delle disponibilità di entrata e delle esigenze di spesa fino alla chiusura dell'esercizio (31 dicembre).

La mancata adozione da parte dell'ente di provvedimenti di riequilibrio previsti dall'art. 193 comma 2 del D. Lgs n. 267/2000 è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'art. 141 e conseguente applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.

Proprio per rispondere alla richiesta di chiarezza e precisione nella rappresentazione dei dati contabili, la verifica generale di bilancio si compone di vari temi, che forniscono un quadro completo dei risultati che l'Agenzia sta ottenendo utilizzando le risorse di bilancio (gestione della competenza).

2) Andamento e verifica

Si è dunque provveduto ad una ricognizione dell'andamento generale dei movimenti e delle operazioni finanziarie e alla verifica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese, per quanto previsto dall'art. 193 del D. Lgs. n. 267/2000 che porta alle seguenti considerazioni:

a) La residua durata dei contratti di servizio

In seguito alle proroghe negoziate disposte per tutti i contratti di servizio vigenti nel bacino, le cui scadenze sono ora fissate al 2024 (contratti interurbano ed urbano di Mantova) e al 2025 (contratto unico di Cremona), resta confermata la tempistica prevista negli strumenti di programmazione dell'Agenzia per quanto riguarda il perfezionamento del nuovo Sistema Tariffario Integrato di Bacino della Mobilità (STIBM) e l'aggiornamento del Programma di Bacino del trasporto pubblico locale adottato nel 2018. Entrambi questi adempimenti costituiscono atti prodromici all'espletamento della prossima gara per l'affidamento dei servizi TPL di bacino, la cui organizzazione dovrà essere impostata a partire dalla fine del corrente anno.

Il residuo periodo di validità dei contratti di servizio è però negativamente condizionato dalle note vicende legate alla pandemia, che hanno drasticamente ridotto gli introiti da tariffa che costituiscono parte integrante del corrispettivo spettante ai gestori/concessionari, a cui si sommano ora le conseguenze del rilevante aumento dei prezzi di tutti i beni di consumo. Tutto ciò sta alterando sensibilmente l'equilibrio economico-finanziario dei contratti stessi. In attesa di conoscere in quale misura saranno disponibili ristori statali dei mancati ricavi anche per il corrente anno, è stato intrapreso un percorso di condivisione delle criticità con i gestori, in particolare quello mantovano, finalizzato a mantenere sotto controllo l'effetto economico combinato di calo dell'utenza ed inflazione. Questi aspetti dovranno essere tenuti nel debito conto in fase di progettazione della procedura concorsuale.

b) Risorse Regionali

Il flusso dei trasferimenti regionali per la copertura dei costi del servizio in base ai nuovi "Fabbisogni riequilibrati di mobilità" per tutti i bacini lombardi, definiti per superare il criterio della "spesa storica" (l.r. n. 35/2017, art. 6 e DGR 28/12/2017 n. X/7644), risultano regolari, così come i contributi per *"lo sviluppo di servizi nelle aree geografiche svantaggiate, ambiti a domanda debole, in considerazione di particolari esigenze derivanti dalla bassa densità abitativa con particolare riguardo alle aree montane"*, inizialmente introdotti come provvidenza straordinaria e poi stabilizzati fino al termine del corrente anno (l.r. n. 42/2017, art. 1 e DGR 16/03/2020 n. XI/2945).

La Giunta regionale, con deliberazione 21/03/2022 n. XI/6154, ha disposto l'assegnazione alle Agenzie TPL di una "quota incrementale" pari al 2% dell'ammontare delle risorse assegnate nell'anno 2021, subordinandola alla copertura statale e vincolandola ai servizi di trasporto pubblico locale e al funzionamento delle Agenzie

medesime. Si confida nella puntuale conferma di tale quota aggiuntiva per calmierare gli effetti che le dinamiche inflattive stanno producendo sui corrispettivi contrattuali.

I corrispettivi per i servizi aggiuntivi erogati per fronteggiare l'emergenza epidemiologica nel 2021, il cui pagamento era stato anticipato con risorse proprie dell'Agenzia, sono stati interamente rimborsati da Regione Lombardia grazie al riparto degli appositi fondi statali; le corrispondenti risorse potranno quindi essere utilizzate per l'analoga anticipazione dei corrispettivi per i servizi aggiunti causa Covid-19 che sono proseguiti fino al termine dell'anno scolastico 2021-2022, già rendicontati alla Regione. Ciò permetterà di contenere l'esposizione finanziaria dei gestori in una congiuntura economica particolarmente difficile.

c) Trasferimenti dai Comuni: anche nel 2022 i trasferimenti dai Comuni di Mantova, Cremona e Crema sono stati rimodulati per consentire la rivalutazione del corrispettivo contrattuale; tuttavia l'impennata dell'inflazione registrata in corso d'anno potrebbe richiedere un ulteriore intervento dei suddetti Comuni qualora le risorse di cui al punto b) dovessero rivelarsi insufficienti a dare integrale copertura all'indicizzazione dei corrispettivi per i servizi urbani e di area urbana. La situazione è in evoluzione e deve essere costantemente monitorata. A seguito della deviazione causata dai lavori di messa in sicurezza del ponte di via Cadorna a Crema, che per tutto il corrente anno determina l'interruzione al transito sia dei servizi urbani che di quelli interurbani, era già stato iscritto in entrata il contributo a carico del Comune di Crema per la copertura della deviazione stessa, che viene ripartita in parti eguali fra Gestore, Agenzia e Comune.

d) Trasferimenti dalle Province: nel 2022 non sono previsti nuovi contributi straordinari delle Province per la copertura di servizi aggiuntivi nei rispettivi territori; è però confermato il contributo della Provincia di Cremona per i servizi scuola-palestra di Crema, per l'istituto Stanga, ecc. che vengono riprogrammati ogni anno.

e) Contributi altri enti per copertura altri servizi (deviazioni, sperimentazioni): erano già contabilizzate fin dalla prima stesura del bilancio di previsione le entrate relative ai potenziamenti del servizio di area urbana nei Comuni di San Giorgio Bigarello e Borgo Virgilio, nonché per servizi interurbani prevalentemente dedicati agli alunni della scuola dell'obbligo nei Comuni di Porto Mantovano, Roncoferraro e Sermide e Felonica; peraltro quest'ultimo ha recentemente manifestato l'intenzione di procedere ad una organica revisione del proprio servizio scolastico, con conseguente autonoma esternalizzazione dello stesso a decorrere dal prossimo anno scolastico. Parimenti è già iscritto a bilancio il contributo per l'esercizio delle navette parcheggio-centro città nel corrente anno, posto a carico di ASTer S.r.l. in sede di proroga del contratto di servizio TPL urbano e di area urbana di Mantova, nonché il contributo del Comune di Bonemerse per il prolungamento di tre corse scolastiche alla frazione Caretolo.

f) Risorse per l'esercizio delle attività amministrative: le risorse regionali per l'esercizio delle attività dell'Agenzia sono integrate nel pacchetto delle risorse regionali di cui al punto b) e quindi anch'esse dovrebbero beneficiare dell'incremento presuntivamente pari al 2% preannunciato per quest'anno; in esito all'adozione, da parte della Giunta regionale, della delibera di assegnazione, il corrispondente stanziamento di bilancio verrà aggiornato con successiva variazione.

g) Altre entrate: non sono previste altre entrate.

h) Spese correnti: gli stanziamenti già previsti in sede di bilancio preventivo sono confermati, con particolare riferimento agli impegni verso le Province di Cremona e Mantova per quanto attiene le spese di funzionamento e di gestione dei locali occupati dall'Agenzia ed il rimborso dei costi di personale (solo Cremona).

i) Contributi per investimenti: i contributi regionali previsti dai piani di investimento hanno fasi di entrata (accertamenti e riscossioni) che precedono a volte di parecchio quelle di spesa (impegno e pagamento) e si ritiene quindi che non sussistano motivi che possano far pensare ad uno squilibrio fra entrate e spese sotto tale profilo.

j) Partite di giro: stante la natura delle stesse, non sussistono motivi che possano far prevedere squilibri.

In sede di verifica degli equilibri è altresì necessario verificare la congruità del fondo crediti di dubbia esigibilità. L'allegato n. 2/4 "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" richiamato dall'art. 3 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014 n. 126, in particolare al punto 3.3 e all'esempio n. 5 in appendice, disciplina l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità a fronte di crediti di dubbia e difficile esazione accertati nell'esercizio. In via generale non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità i trasferimenti da altre amministrazioni pubbliche, i crediti assistiti da fidejussione e le entrate tributarie accertate per cassa.

Anche per il 2022 l'Agenzia in sede di predisposizione del bilancio non ha accantonato risorse nel fondo crediti dubbia esigibilità in quanto le entrate iscritte a bilancio provengono da Enti Pubblici per effetto di leggi regionali e convenzioni con gli enti.

Con l'assestamento generale del bilancio si è provveduto anche a verificare lo stanziamento del fondo di riserva e del fondo di riserva di cassa e non si rileva la necessità di procedere con integrazioni o smobilizzi del fondo stesso. Dopo l'approvazione della quinta variazione di bilancio non sono state approvate deliberazioni di variazione di prelievo dal fondo di riserva e nemmeno dal fondo di riserva di cassa. Non esistono al momento potenziali rischi di contenzioso che richiedano specifici accantonamenti di entità superiore al fondo di riserva suddetto, che non viene smobilizzato.

In virtù della tempestiva adozione delle variazioni nel corso del primo semestre 2022, alla data odierna il bilancio di previsione risulta pertanto assestato senza necessità di una apposita variazione di assestamento generale.

3) La gestione dei residui

Con l'introduzione dei nuovi principi contabili di cui al D. Lgs. n. 118/2011 e, nello specifico, della competenza finanziaria potenziata, gli enti locali provvedono con atto dell'organo esecutivo (nel nostro caso del Consiglio di Amministrazione) e previo parere dell'organo di revisione, al riaccertamento ordinario dei residui, quale atto propedeutico all'approvazione del rendiconto della gestione.

Tale operazione consiste:

- a) nella cancellazione dei propri residui attivi e passivi, cui corrispondono obbligazioni non perfezionate o scadute alla data del 1° gennaio dell'anno successivo al quale si riferisce il rendiconto. Per ciascun residuo eliminato, in quanto non scaduto, sono indicati gli esercizi nei quali l'obbligazione diviene esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria; per ciascun residuo passivo eliminato, in quanto non correlato a obbligazioni giuridicamente perfezionate, è indicata la natura della fonte di copertura;
- b) nella conseguente determinazione del "Fondo pluriennale vincolato" da iscrivere nella parte entrata del bilancio dell'esercizio successivo al quale si riferisce il rendiconto, distintamente per la parte corrente e per la parte in conto capitale, per un importo pari alla differenza, se positiva, tra i residui passivi ed i residui attivi eliminati;
- c) nella variazione al bilancio di previsione finanziario triennale, in considerazione della cancellazione dei residui di cui alla lett. a). In particolare, gli stanziamenti di entrata e di spesa degli esercizi del triennio sono adeguati per consentire la re-imputazione dei residui cancellati e l'aggiornamento degli stanziamenti di entrata riguardanti il "Fondo pluriennale vincolato";
- d) nella re-imputazione delle entrate e delle spese cancellate in attuazione della lett. a), a ciascuno degli esercizi in cui l'obbligazione è esigibile, secondo i criteri individuati nel principio applicato della contabilità finanziaria; la copertura finanziaria delle spese reimpegnate cui non corrispondono entrate riaccertate nel medesimo esercizio è costituita dal "Fondo pluriennale vincolato", salvi i casi di disavanzo tecnico;
- e) nell'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al "Fondo crediti di dubbia esigibilità", a tutela della potenziale inesigibilità dei residui attivi conservati; l'importo del Fondo è determinato secondo i criteri indicati nel principio applicato della contabilità finanziaria; tale vincolo di destinazione opera anche se il risultato di amministrazione non è capiente o è negativo (disavanzo di amministrazione).

Il nuovo principio della competenza finanziaria potenziata impone di mantenere iscritte tra i residui solamente le obbligazioni giuridicamente perfezionate, ovvero nei casi in cui l'importo è esigibile ma non è stato pagato.

Gli atti ricognitori effettuati sui singoli accertamenti ed impegni contabili hanno portato alla seguente situazione al 1° gennaio 2022:

TITOLO	RESIDUI ATTIVI AL 01/01/2022	RISCOSSIONI C/RESIDUO	TITOLO	RESIDUI PASSIVI AL 01/01/2022	PAGAMENTI C/RESIDUO
titolo I	-	-	titolo I	11.218.638,97	6.586.813,56
titolo II	1.656.879,19	1.088.468,79	titolo II	-	-
titolo III	-	-	titolo III	-	-
titolo IV	-	-	titolo IV	-	-
titolo V	-	-	titolo V	-	-
titolo VI	-	-	titolo VII	470.962,08	470.962,08
titolo VII	-	-			
titolo IX	36.914,13	-			
Totale	1.693.793,32	1.088.468,79	Totale	11.689.601,05	7.057.775,64

Alla data del 30/06/2022 risultano:

- ✓ riscossi residui attivi per un importo pari a Euro 1.088.468,79 (64,26%);
- ✓ pagati residui passivi per un importo pari a Euro 7.057.775,64 (60,38%).

Non sono da rilevare particolari novità rispetto a quanto già evidenziato in sede di chiusura dell'ultimo rendiconto, ossia quando sono stati determinati definitivamente i residui conservati.

L'evoluzione del quadro delle riscossioni dei residui attivi mantenuti non è tale da ritenere opportuna una riduzione degli accantonamenti in favore dell'avanzo libero.

4) Il risultato di amministrazione dell'esercizio precedente

Anche per quanto concerne gli altri accantonamenti o i vincoli, la situazione non presenta particolari aggiornamenti, pertanto il risultato di amministrazione è da ritenersi integralmente confermato così come scaturito dal Rendiconto della gestione 2021.

Il risultato di amministrazione accertato con il rendiconto dell'esercizio 2021 è pari a € 2.388.511,99.

Il comma 3-bis dell'articolo 187 del D. Lgs. n. 267/2000 consente l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione per i provvedimenti di riequilibrio anche nel caso in cui l'ente faccia ricorso all'anticipazione di tesoreria (art. 222) ovvero utilizzi in termini di cassa entrate aventi specifica destinazione (art. 195).

Come anticipato Agenzia in sede di predisposizione del bilancio non ha accantonato risorse nel fondo crediti dubbia esigibilità in quanto le entrate iscritte a bilancio provengono da Enti Pubblici per effetto di leggi regionali e convenzioni con gli enti.

5) Conclusioni

In considerazione di quanto sopra riportato si ritiene che **non si rendano necessari** nel corrente anno provvedimenti per il riequilibrio di bilancio, ai sensi dell'art. 193 del predetto D. Lgs. n. 267/2000 e ciò in quanto:

- **Non esistono allo stato attuale debiti fuori bilancio;**
- **Dalle risultanze della gestione di competenza dell'anno 2022 non emergono disequilibri e violazioni del vincolo di pareggio finanziario complessivo.**

Cremona, 25 luglio 2022

Il Direttore
Massimo Dell'Acqua